



COMUNE di SANTO STEFANO DI CAMASTRA

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
ADERENTE ALL'ENTE PARCO DEI NEBRODI
COMUNE D'EUROPA

ORD. 36 / 2017

OGGETTO: crisi idrica - misure straordinarie per il contenimento del consumo di acqua

VISTA la nota datata 23/06/2017, dell'area tecnica, con la quale si comunica che:

- è stata registrata una drastica riduzione delle portate nelle fonti di approvvigionamento idrico del centro abitato e dell'acquedotto montano;
- È necessario ridurre il pompaggio dai pozzi per garantire la ricarica delle falde e di conseguenza ridurre le ore di distribuzione della risorsa idrica dai serbatoi comunali alle reti acquedottistiche;

CONSIDERATO quanto sopra e tenuto conto della crisi idrica anche nazionale che ha imposto già al Consiglio dei Ministri di deliberare lo stato di emergenza in alcune province, dovuta ad un lungo periodo di siccità a partire dall'autunno 2016, aggravato dalle elevate temperature estive e dagli afflussi turistici con aumento dei consumi;

DATO ATTO pertanto che si impone di interdire il consumo di acqua per usi diversi da quelli domestici ed igienico-sanitari, al fine di limitare disagi in tutto il territorio comunale e garantire i servizi essenziali;

TENUTO CONTO che questo Comune eroga acqua anche alla frazione Torremuzza di Motta d'Affermo; tale impegno contempla circa il 10 % dell'approvvigionamento idrico (circa 2 l/sec) di acqua per la frazione Torremuzza del Comune di Motta d'Affermo e per le utenze allacciate alla predetta rete ricadenti nel Comune di Reitano e dato atto che tale fornitura potrà essere soggetta a variazioni a causa di forza maggiore (diminuzione delle portate delle fonti e/o interruzione del servizio).

DATO ATTO che in relazione a tale impegno per i Comuni vicini si rende necessario disciplinare anche l'erogazione verso la frazione del Comune di Motta demandando al Sindaco di tale centro ogni ulteriore determinazione in merito

RAVVISATA la necessità di emanare ordinanza allo scopo di interdire l'uso dell'acqua per usi diversi da quello strettamente igienico sanitario, nonché per disciplinare le ore di erogazione dai serbatoi comunali che devono essere ridotte a massimo 4 ore per il centro abitato, 2 ore per l'adduzione ai serbatoi di Torremuzza e massimo 3 ore settimanali per l'acquedotto montano;

SENTITA l'Area Tecnica Comunale;

VISTO l'art. 50 comma 5 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTA la legge 24/11/1981 n. 689 e s.m.i.

ORDINA

1. **A far data da oggi e fino ad espresso provvedimento di revoca, il divieto di OGNI USO DELL'ACQUA EROGATA DAGLI ACQUEDOTTI COMUNALI DIVERSO DA QUELLO STRETTAMENTE IGIENICO-SANITARIO. E' fatto divieto pertanto di utilizzare l'acqua degli acquedotti comunali per le seguenti attività:**
 - A. *Lavaggio di cortili, piazzali, terrazzi, balconi ecc.;*
 - B. *Lavaggio di veicoli;*
 - C. *Innaffiamento di giardini, orti e prati;*
 - D. *Riempimento di piscine, di vasche da giardino, di fontane ornamentali e simili, anche se dotate di impianto di ricircolo dell'acqua.*
2. **A far data da oggi e fino ad altro provvedimento, anche più restrittivo, di modifica, l'erogazione dagli acquedotti comunali dovrà avvenire con le seguenti tempistiche e modalità**
 - A. *Acquedotto centro urbano: max 4 ore giornaliere dalle ore 7,00 alle ore 11,00;*
 - B. *Acquedotto montano: max 3 ore ogni sette giorni;*
 - C. *Adduzione ai serbatoi di Torremuzza: max 2 ore giornaliere;*

INVITA

l'intera popolazione ad adottare tutti i possibili accorgimenti finalizzati al risparmio di acqua, come ad esempio: *riparare prontamente perdite dai rubinetti o pezzi sanitari, utilizzare l'acqua di lavaggio di frutta e verdura per innaffiare piante in vaso, utilizzare lavastoviglie e lavatrice solo a pieno carico, non far scorrere in modo continuo l'acqua durante il lavaggio di denti, rasatura della barba, etc.*

AVVERTE

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, verrà applicata, ai sensi della L. 689/81 e dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da € 25,00 a € 500,00.

La presente ordinanza verrà portata a conoscenza degli utenti mediante affissione all'albo pretorio ed in luoghi pubblici di tutto il territorio comunale.

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

Il presente atto verrà, notificato ai signori Sindaci dei Comuni di Motta d'Affermo e Reitano per quanto di competenza ed alle forze dell'ordine aventi giurisdizione nel territorio di questo Comune.

L'atto verrà pubblicato all'albo pretorio per la durata di giorni 15; lo stesso verrà inserito altresì nelle apposite pagine del sito istituzionale nella sezione amministrazione trasparente secondo i termini e le modalità in vigore;

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni ed al TAR competente entro 60 giorni. Il ricorso deve essere notificato a questo Ente che ha emanato l'atto, entro i suddetti termini decorrenti pubblicazione dell'atto o dalla sua piena conoscenza.

Santo Stefano di Camastra li 23/06/2017



IL SINDACO
(Francesco RE)